

In data **5.10.2010**, tra le Parti sociali Aniem con Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo della parte economica del Ccnl dei dipendenti delle piccole e medie imprese di lavorazione ed escavazione dei materiali lapidei. Le novità incidenti sul cedolino sono:

- **Minimi tabellari (ottobre 2010; maggio 2011; marzo 2012; gennaio 2013);**
- **Elemento di garanzia retributiva (giugno 2011; giugno 2012).**

A tutti i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 6 mesi in forza al data **del 1° gennaio di ogni anno** viene corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un importo annuo a titolo di elemento di garanzia retributiva di **Euro 150,00** ovvero un importo inferiore per tutti i lavoratori che sono privi di superminimi individuali o collettivi, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione. L'indennità viene corrisposta con la retribuzione del mese di giugno **in tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente**; la frazione di mese, qualora superiore a 15 giorni, viene considerata come mese intero.

L'importo, comprensivo dei riflessi sui vari istituti contrattuali e legali, diretti ed indiretti, non è utile ai fini della base di calcolo per la determinazione del TFR.

L'elemento di garanzia retributiva (EGR) è considerato ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

La contrattazione integrativa, che si occupa di istituti e di materie diverse rispetto a quella di livello nazionale, disciplina istituti che sono espressamente riservati alla stessa dalla contrattazione nazionale. Delle materie di competenza della contrattazione territoriale, non può occuparsi la contrattazione aziendale; tutta la contrattazione di 2° livello avrà, comunque, **durata triennale** e non potrà svolgersi nell'anno solare di rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Tra le materie di cui si occupa la contrattazione di 2° livello vi è anche il premio di risultato, che è legato a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati con le parti come, ad esempio, incrementi di produttività, miglioramento della competitività, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità redditività. **A partire dal 1° gennaio 2011** il premio di risultato stabilito dal Ccnl per le imprese che in precedenza non avevano previsto l'erogazione del premio di produzione, non verrà più corrisposto.

A seguito degli aumenti stabiliti con decorrenza **con decorrenza ottobre 2010, maggio 2011, marzo 2012, gennaio 2013**, gli importi mensili dei minimi tabellari, risultano così determinati:

Livelli	Dal 1.10.2010	Dal 1.05.2011	Dal 1.03.2012	Dal 1.01.2013
1	1.452,59	1.505,09	1.557,59	1.576,12
2	1.329,01	1.376,26	1.423,51	1.440,19
3	1.085,82	1.124,32	1.162,82	1.176,41
4	1.013,62	1.050,12	1.086,62	1.099,50
5	970,96	1.004,96	1.038,96	1.050,96
6	914,07	946,07	978,07	989,36
7	842,64	872,14	901,64	912,05
8	714,37	739,37	764,37	773,19

Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l'orario di lavoro, l'assistenza integrativa e la previdenza integrativa, nonché il lavoro a termine.